



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

N. 180

11 /2013

Infoleg n.11

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura

Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure

Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI GENERALI

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 8 presentato il 4 novembre 2013

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2014/2016). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.

Giunta regionale

D.L. n. 9 presentato il 4 novembre 2013

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL TRIENNIO 2014/2016.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA.

GU n. 281 del 30 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-30&atto.codiceRedazionale=13G00177&elenco30giorni=false

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINA 6 novembre 2013

LINEE GUIDA SU PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE. (DETERMINA N. 5).

GU n.273 del 21 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-21&atto.codiceRedazionale=13A09290&elenco30giorni=false

*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle Amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione*

DELIBERA 2 ottobre 2013

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA.

GU n. 267 del 14 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-14&atto.codiceRedazionale=13A09121&elenco30giorni=false

COMUNICATO

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

GU n. 267 del 14 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-14&atto.codiceRedazionale=13A09124&elenco30giorni=false

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Abruzzo

L.R. 22 ottobre 2013, n. 38

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE GRANDI DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA).

B.U. n. 42 del 6 novembre 2013, n. 40

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2013/lr13038/Intero.asp

Emilia-Romagna

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE.

B.U. n. 345 del 21 novembre 2013

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013:23>

Liguria

L.R. 21 novembre 2013, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.

B.U. n. 19 del 27 novembre 2013

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-11-21:36&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Marche

L.R. 11 novembre 2013, n. 35

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI.

B.U. n. 90 del 21 novembre 2013

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1804

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 RELATIVO ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI.

GU n. 272 del 20 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-20&atto.codiceRedazionale=13G00175&elenco30giorni=false

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 21 febbraio 2013

MODIFICA DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N. 151 RECANTE: «ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/95/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, NONCHE' ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI».

GU n. 262 dell'8 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&atto.codiceRedazionale=13A08923&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Liguria

L.R. 7 novembre 2013, n. 33

RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE.

B.U. n. 17 dell'8 novembre 2013

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-11-07:33&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 29 ottobre 2013, n. 15

MODALITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2001, N. 11.

B.U. n. 47 del 19 novembre 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/47-2013-1.pdf#Page=1

Abruzzo

L.R. 29 ottobre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI FENOMENI DI

DIPENDENZA DAL GIOCO.

B.U. n. 42 del 20 novembre 2013

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2013/lr13040/Intero.asp

L.R. 25 novembre 2013, n. 44

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

B.U. n. 44 del 4 dicembre 2013, n. 44

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2013/lr13044/Intero.asp

Campania

L.R. 25 novembre 2013, n. 18

LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE.

B.U. n. 67 del 26 novembre 2013

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1941.pdf

Lombardia

L.R. 26 novembre 2013, n. 16

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI E ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO LE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

B.U. n. 48 del 28 novembre 2013

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002013112600016&view=showdoc&iddoc=lr002013112600016&selnode=lr002013112600016

Marche

L.R. 18 novembre 2013, n. 38

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING.

B.U. n. 93 del 28 novembre 2013

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1807

Molise

L.R. 22 novembre 2013, n. 23

DIFFUSIONE ED UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI NELLA REGIONE MOLISE.

B.U. n. 32 del 30 novembre 2013

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/0C6E77D33D5D9AE1C1257C320056E329?OpenDocument>

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA.

GU n. 264 dell' 11 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-11&atto.codiceRedazionale=13G00172&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128, RECANTE: «MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA.».

GU n. 264 dell' 11 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-11&atto.codiceRedazionale=13A09118&elenco30giorni=false

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 17 OTTOBRE 2013

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEI PIANI DI

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA. (REP. ATTI N. 146/CSR).

GU n. 271 del 19 novembre 2013, n. 79

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-19&atto.codiceRedazionale=13A09123&elenco30giorni=false

ACCORDO 17 OTTOBRE 2013

LINEE GUIDA CONCERNENTI I REQUISITI SANITARI MINIMI PER L'IMPIEGO DELLE CELLULE STAMINALI IN MEDICINA VETERINARIA. (REPERTORIO ATTI N. 147/CSR).

GU n. 277 del 26 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-26&atto.codiceRedazionale=13A09488&elenco30giorni=false

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013, n. 256

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Enti locali - **Norme della Regione Valle d'Aosta** - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, articolo 2, comma 10. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120. Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica

nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, articolo 2, comma 10. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120 (artt. 117, sesto comma, e 119).

G.U. Corte Costituzionale n. 45 del 6 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=T-130256

SENTENZA 4 - 7 novembre 2013, n. 260

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - **Norme della Regione Valle d'Aosta** - Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza - Evocazione di norma interposta non applicabile alla Regione autonoma - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 10 dicembre 2010, n. 40, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

G.U. Corte Costituzionale n. 46 del 13 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-13&atto.codiceRedazionale=T-130260

SENTENZA 20 novembre - 2 dicembre 2013, N. 285

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di legittimità in via principale - Giudizio che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità dell'intervento. - - Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31 e seguenti. Rifiuti - **Norme della Regione Valle d'Aosta** - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Ricorso del Governo - Asserita violazione dello statuto regionale in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non doveva essere dichiarato ammissibile" - Impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge "per un fine a esso estraneo" - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo unico. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 15, secondo comma. Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Norma che eccede la competenza regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo unico. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 1, lettere n) e o).

G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 4 dicembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-04&atto.codiceRedazionale=T-130285

SENTENZA 4 - 7 novembre 2013, n. 259

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Disposizione avente uno scopo indennitario o risarcitorio, estraneo alla materia dei contratti pubblici - Difetto di motivazione - Inconferenza del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione in parte qua. - Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi, oltre che per la concessione di finanziamenti pubblici, anche per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole "e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali" - Illegittimità costituzionale parziale. - Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali per l'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione

Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

G.U. Corte Costituzionale n. 46 del 13 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-13&atto.codiceRedazionale=T-130259

SENTENZA 6 - 13 novembre 2013, n. 263

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Province autonome - Ordinamento degli enti locali - Contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali - Previsione che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza - Norma di dettaglio che non lascia margini di apprezzamento al legislatore provinciale, in contrasto con lo speciale regime di concertazione riconosciuto alle autonomie speciali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Violazione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 69, comma 3-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 79, commi 3 e 4 (Costituzione, artt. 3, 36 e 97; statuto, artt. 80, primo comma, e 81, secondo comma).

G.U. Corte Costituzionale n. 47 del 20 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-20&atto.codiceRedazionale=T-130263

SENTENZA 18 - 22 novembre 2013, n. 277

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Estensione a figure professionali reclutate mediante selezioni precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del

coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. - Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558 (Costituzione, artt. 3, 51 e 97). Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda dei lavoratori precari presso l'amministrazione regionale - Parificazione delle attività lavorative e dei periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni - Attività non omogenee - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura. - Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97 (art. 117, terzo comma). Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Contratti di lavoro a tempo determinato presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, non rinnovati dalle sopresse province sarde - Prolungamento dei termini di durata mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge

della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 1, comma 1, che introduce l'art. 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Prevista invarianza del numero e del costo dei contratti - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 27 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-27&atto.codiceRedazionale=T-130277

SENTENZA 20 - 28 novembre 2013, n. 282

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Toscana - Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana, previa verifica da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della permanenza dei requisiti - Ricorso del Governo - Ritenuta necessità di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana - Ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Collegio competente per la verifica - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, art. 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 4 dicembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-04&atto.codiceRedazionale=T-130282

ORDINANZA 23 - 31 ottobre 2013, n. 258

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Consiglio regionale - Riduzione dei consiglieri pugliesi da settanta a sessanta - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della deliberazione statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo. - Delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, approvata in seconda lettura con deliberazione del Consiglio regionale dell'11 maggio 2012, n. 86. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148),

art. 14, comma 1, lettera a); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

G.U. Corte Costituzionale n. 45 del 6 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=T-130258

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2013, n. 90

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Telecomunicazioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive nonche' ai portali informativi online "con sede legale e redazione principale e operativa nel territorio provinciale" - Individuazione di criteri e modalita' con successiva delibera della Giunta provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione in danno delle emittenti e dei portali informativi aventi sede legale in altre Province italiane o in altri Stati membri dell'Unione europea - Violazione del principio della liberta' di stabilimento - Contrasto con il diritto dell'Unione europea. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano [19 luglio 2013, n. 11], art. 20, comma 2, sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 49. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Oneri, pari ad un milione di euro, riguardanti le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti - Previsione che alla copertura si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unita' previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012 - Ricorso del Governo - Denunciata inidoneita' della copertura finanziaria - Contrasto con la normativa statale di principio, che esclude il ricorso a fondi di riserva come modalita' di copertura delle leggi. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano [19

luglio 2013, n. 11], art. 21, comma 3. - Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Oneri derivanti da interventi di vario tipo previsti dalla legge provinciale [n. 11 del 2013] - Previsione che la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con legge finanziaria annuale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di individuare i mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese relativamente ad ogni esercizio interessato. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano [19 luglio 2013, n. 11], art. 21, comma 4. - Costituzione, art. 81, comma quarto.

G.U. Corte Costituzionale n. 45 del 6 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13C00355

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 ottobre 2013, n. 92

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Regione Toscana - Istituzione dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Previsione per i componenti di un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili - Ricorso del Governo - Contrasto con la norma statale di principio secondo la quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e' esclusivamente onorifica - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica volto al contenimento delle spese di funzionamento degli enti pubblici regionali. - Legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 46 del 13 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-13&atto.codiceRedazionale=13C00364

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 ottobre 2013, n. 93

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Delega ai Comuni ad effettuare la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio - Sdemanzializzazione dei terreni sottoposti a uso civico nei casi in cui abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolivi o boschivi ovvero non sia riscontrabile ne' documentabile l'originaria sussistenza del vincolo demaniale civico - Decadenza automatica degli usi civici non confermati o non coerenti con la ricognizione comunale - Ricorso del Governo - Denunciata previsione della cessazione degli usi civici senza tener conto dell'interesse paesistico e ambientale alla loro conservazione - Misura eccessiva e sproporzionata rispetto alla finalita' di riordino degli usi civici perseguita dal legislatore regionale - Svuotamento del nucleo essenziale della tutela dell'ambiente e del paesaggio ed invasione della competenza statale esclusiva in tale materia - Contrasto con la disciplina dei beni paesaggistici e della copianificazione paesaggistica prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 - Esorbitanza dai limiti statutari alla competenza legislativa regionale in materia di usi civici. - Legge della Regione Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, art. 1. - Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3, lett. n); d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 6; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 142, comma 1, lett. h), e 143.

G.U. Corte Costituzionale n. 47 del 20 novembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-20&atto.codiceRedazionale=13C00365

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 26 novembre 2013, n. 5607 (sulla cauzione provvisoria nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201300953/Provvedimenti/201305607_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 20 novembre 2013, n. 5466 (sul termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200301439/Provvedimenti/201305466_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 20 novembre 2013, n. 5515 (sulle differenze tra le norme sul c.d. diritto di accesso civico ex d.lgs n. 33/2013 e quelle sul diritto di accesso ex l. n. 241/1990).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201306186/Provvedimenti/201305515_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 20 novembre 2013, n. 5470 (sull'attestazione di presa visione del bene oggetto di gara e sul principio di tassatività delle cause di esclusione).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201301902/Provvedimenti/201305470_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 12 novembre 2013, n. 5375 (sulla tassatività delle cause di esclusione dalle gare).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208578/Provvedimenti/201305375> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 20 novembre 2013, n. 5473 (sull'obbligo di "adeguamento normativo" per garantire la libertà di commercio).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201302600/Provvedimenti/201305473> 23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 12 novembre 2013, n. 5392 (sulle Commissioni di concorso e sulla valutazione delle prove scritte).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201306951/Provvedimenti/201305392> 23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 12 novembre 2013, n. 5384 (sull'avvalimento nelle gare di appalto).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201305943/Provvedimenti/201305384> 23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 12 novembre 2013, n. 5377 (sull'esclusione dal concorso per procedimento penale pendente).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200903243/Provvedimenti/201305377> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 4 novembre 2013, n. 5289 (sulla rivalutazione dei canoni demaniali).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201106540/Provvedimenti/201305289> 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 20 novembre 2013, n. 26 (sul principio dell'anonimato nei concorsi pubblici).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2013/201303845/Provvedimenti/201300026> 11.X
ML

TAR TOSCANA, sentenza 20 novembre 2013, n. 1578 (sulla legittimità di una delibera comunale che prevede il divieto di installazione di "slot machine" nel centro storico).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2013/201301317/Provvedimenti/201301578> 20.XML

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 (sulla nozione di società "in house" e sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per la responsabilità degli organi sociali).

PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti

**SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ED EQUILIBRI ISTITUZIONALI
IN UN ORDINAMENTO "INTERCOSTITUZIONALE".**

Antonio Ruggeri

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Ruggeri.pdf

**RELAZIONE DI SINTESI AL XXVIII CONVEGNO DELL'AIC: IN TEMA DI CRISI
ECONOMICA E DIRITTI FONDAMENTALI.**

Licia Califano

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/RS_Califano_4_2013.pdf

Federalismi.it

N. 22-23/2013

INTEGRAZIONE LINGUISTICA E IMMIGRAZIONE. APPROCCI E TENDENZE NEL DIRITTO COMPARATO EUROPEO.

Valeria Piergigli

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23528&dpath=document&dfile=04112013162015.pdf&content=Integrazione+linguistica+e+immigrazione.+Approcci+e+tendenze+nel+diritto+comparato+europeo+-+stato+-+dottrina+-+>

LA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA TRA MODELLI PROCESSUALI ED EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA.

Margherita Interlandi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23491&dpath=document&dfile=29102013122555.pdf&content=La+pregiudiziale+amministrativa+tra+modelli+processuali+ed+effettivit%C3%A0+della+tutela+-+stato+-+dottrina+-+>

ANCHE IL PREMIO DI MAGGIORANZA FINISCE NEL CONTENZIOSO PRE-ELETTORALE: QUANDO MANCA UN GIUDICE E IL PARLAMENTO NON PUÒ GIUDICARE SE STESSO.

Paola Torretta

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23499&dpath=document&dfile=29102013162552.pdf&content=Anche+il+premio+di+maggioranza+finisce+nel+contenzioso+pre-elettorale:+quando+manca+un+giudice+e+il+Parlamento+non+pu%C3%B2+giudicare+se+stesso+-+stato+-+dottrina+-+>

IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ IN AMBITO POLITICO. UN BILANCIO DI UNA TUTELA SEMPRE PIÙ MULTILEVEL.

Ugo Adamo

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23494&dpath=document&dfile=29102013123431.pdf&content=Il+principio+di+pari+opportunit%C3%A0+in+ambito+politico.+Un+bilancio+di+una+tutela+sempre+pi%C3%B9+multilevel+-+stato+-+dottrina+-+>

LO STATO SOCIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI QUESITI ALLA LUCE DELLA CRISI ECONOMICA GLOBALE: IL CASO ITALIANO.

Pierangelo Grimaudo

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23492&dpath=document&dfile=29102013122834.pdf&content=Lo+Stato+sociale+e+la+tutela+dei+diritti+quesiti+alla+luce+della+crisi+economica+globale:+il+caso+italiano+-+stato+-+dottrina+-+>

I PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO FRA AUTONOMIA POLITICA E DIPENDENZA DAI PARTITI NAZIONALI.

Maria Romana Allegri

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23493&dpath=document&dfile=29102013123046.pdf&content=I+partiti+politici+a+livello+europeo+fra+autonomia+politica+e+dipendenza+dai+partiti+nazionali+-+stato+-+dottrina+-+>

I MECCANISMI DI CONTROLLO DELLA SPESA NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Enrico Flaccadoro

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23605&dpath=document&dfile=19112013121103.pdf&content=I+meccanismi+di+controllo+della+spesa+nelle+amministrazioni+locali+-+stato+-+dottrina+-+>

LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'UNIONE: ASPETTI GIURIDICI E POSSIBILI SCENARI PER LA SUA INTEGRAZIONE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO UE.

Michele Messina

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23575&dpath=document&dfile=11112013170344.pdf&content=La+nuova+governance+economica+e+finanziaria+dell%27Unione:+aspetti+giuridici+e+possibili+scenari+per+la+sua+integrazione+nell%27ordinamento+giuridico+UE+-+unione+europea+-+dottrina+-+>

NOMOFILACHIA, LEGGE-PROVVEDIMENTO E OVERRULING TEMPERATO E INDIRETTO: IL DIBATTITO SU TRASPARENZA E LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLE OPERAZIONI PRELIMINARI DI GARA.

Antonio Greco

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23612&dpath=document&dfile=19112013233914.pdf&content=Nomofilachia.+legge-provvedimento+e+overruling+temperato+e+indiretto:+il+dibattito+su+trasparenza+e+legittimo+affidamento+nelle+operazioni+preliminari+di+gara+-+stato+-+dottrina+-+>

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: nota breve.

I BILANCI DELL'ISTRUZIONE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/376/NOTA_BREVE n.
_13.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/376/NOTA_BREVE_n._13.pdf)

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: nota breve.

NUMERO DEI PARLAMENTARI: I DATI (NELL'UNIONE EUROPEA).

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/440/Nota_Breve_14.pdf

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.

**FINANZIAMENTO DEI PARTITI: NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IN
PRIMA LETTURA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (A.S. N. 1118).**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/438/Dossier_083.pdf

PARTE IV
SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 17 ottobre 2013

APPROVATO

- 1) Acquisizione delle designazioni di dieci componenti effettivi e supplenti in seno alla "Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro", quali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. m) e comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 2) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione fra le Regioni, di quota parte del Fondo per l'occupazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori, per l'annualità 2013.

PARERE RESO

- 3) Presa d'atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza

e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

RINVIO

- 4) Accordo sulla definizione degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento - apprendimento e dei programmi delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.

RINVIO

- 5) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 6) Presa d’atto da parte della Conferenza Stato Regioni dell’avvenuta reintegrazione dell’avvocato Roberto Fagnano, della Regione Molise, quale rappresentante regionale supplente con competenza economica in seno alla STEM in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7288/2013.

PRESA D’ATTO

- 7) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente regionale del Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, previsto dall’art. 15, c.1, lett. a), del DPR 26 novembre 2007, n. 233.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 8) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana".

PARERE RESO

non iscritto

all'O.d.G

Parere sullo schema decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economie e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il sostegno alle istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203)

PARERE RESO

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 14 novembre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

- 1) Presa d'atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

PRESA D'ATTO

- 2) Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Nuove modalità per l'iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medico-diagnostici in vitro".

SANCITO ACCORDO

- 3) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2013, dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

SANCITA INTESA

Seduta della Conferenza Unificata del 7 novembre 2013

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 17 ottobre 2013

APPROVATO

- 1) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

RINVIO

- 2) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

PARERE RESO

- 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione quotidiana dei dati delle strutture sanitarie alla banca dati SIOPE, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PARERE RESO

- 4) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione, per l'anno 2013, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni.

PARERE RESO

- 5) Acquisizione della sostituzione di un componente delle Regioni nel Tavolo istituzionale previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito con atto rep. n. 59/CU del 10 maggio 2012 dalla Conferenza Unificata, concernente l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 6) Acquisizione del concerto, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla relazione dello stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, modificativa della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

CONCERTO ACQUISITO

- 7) Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di approvazione del Piano di riparto delle risorse finanziarie relative al rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale, da assegnare alle Regioni a Statuto speciale nonché alle Gestioni governative e alle Aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato. Anno 2011.

SANCITA INTESA

8) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione del Piano di riparto delle risorse finanziarie relative al rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale, da assegnare alle Regioni Siciliana e Friuli-Venezia Giulia, nonché alle Gestioni governative e alle Aziende direttamente sovvenzionate dallo Stato. Anno 2012.

SANCITA INTESA

9) Revoca della Delibera della Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003 (Rep. Atti n. 705/CU), che individua la Regione Lazio quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.

REVOCA DELLA DELIBERA

10) Intesa sullo schema di direttiva inerente il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico".

SANCITA INTESA

11) Parere sullo schema di disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

PARERE RESO

12) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della struttura Bioparco di Sicilia, con sede a Carini (PA), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

PARERE RESO

13) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Safari Park di Pombia (NO), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

PARERE RESO

14) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della struttura ZOOM Torino, sito in Cumiana (TO), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

PARERE RESO

15) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Safari Park Palablu di Gardaland, sito in Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

RINVIO

16) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco faunistico del Monte

Amiata, sito nel territorio di Arcidosso (GR), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

PARERE RESO

17) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, recante modifiche alla parte prima dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alle linee di trattamento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 272, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

PARERE RESO

18) Parere sul disegno di legge recante: Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana nonché di benessere animale.

PARERE RESO

19) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

PARERE RESO

Seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 14 novembre 2013

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso il seguente punto all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

Parere sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014).

PARERE RESO

GIANLUCA ALBO (*)

Anticorruzione formale e anticorruzione sostanziale [1]

SOMMARIO: 1. Premessa- 2. L’anticorruzione formale delle leggi finanziarie e l’episodicità del ricorso ad efficaci fattispecie sanzionatorie.- 3. La notte dell’anticorruzione: il c.d. Lodo Bernardo.- 4. Un mutamento di rotta verso l’anti-corruzione sostanziale: il D.L. 174/2012.-5. Tra anticorruzione formale e sostanziale: la legge anticorruzione e le norme attuative.- 6. Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa.

Per anni il termine corruzione è stato soltanto evocativo del delitto proprio del pubblico ufficiale che strumentalizza la propria funzione per ottenere un vantaggio patrimoniale o extrapatrimoniale.

Agli sgoccioli del ventesimo secolo, per investitura mediatica, e, quindi, velocemente e con diffusione generalizzata, il termine corruzione subisce una traslazione lessicale e diventa anche sostantivo di sintesi per indicare tutti i fenomeni di spreco di risorse pubbliche e di malaffare, a prescindere dalla loro rilevanza penale.

Questa evoluzione consente oggi di poter affiancare al significato classico e “penalistico” di corruzione, un significato “giuscontabilistico” ove la corruzione altro non è che la violazione del principio di economicità nell’azione amministrativa, e, conseguentemente, l’anticorruzione diviene l’insieme dei presidi per il contrasto alle violazioni del principio di economicità nell’azione

amministrativa.

Può, allora, prendersi atto che l'accezione tecnica di corruzione quale violazione del principio di economicità è quella che più si avvicina al significato mediatico-popolare di corruzione quale spreco di risorse pubbliche e, che, quindi, in ultima analisi, l'anticorruzione diventa, per addetti ai lavori e non, l'azione di contrasto, preventivo e repressivo, a tutti i fenomeni di spreco delle risorse pubbliche.

Attraverso una rapida analisi, senza alcuna pretesa di esaustività, degli interventi legislativi succedutisi dall'esordio del nuovo millennio, e prescindendo a priori dalle questioni squisitamente penalistiche, il problema "di sistema" che ci si pone, è quello di comprendere se il legislatore per tutelare il principio di economicità nell'azione amministrativa, e, in definitiva, per contrastare lo spreco delle risorse pubbliche, ha assunto iniziative meramente suggestive e/o di facciata, con norme definibili di "anticorruzione formale", o se, preoccupandosi realmente della efficacia della sua azione, si è spinto ad introdurre misure di "anticorruzione sostanziale".

2. L'anticorruzione formale delle leggi finanziarie e l'episodicità del ricorso ad efficaci fattispecie sanzionatorie.

Già nella dura fase di risanamento, ma soprattutto dopo l'ingresso dell'Italia nell'euro, il Legislatore, ormai consapevole dell'impossibilità di restare inerte innanzi alla crescita incontrollata della spesa pubblica, interviene periodicamente e reiteratamente con norme "anticorruzione". Si tratta, però, di interventi formali e, passi il termine, rudimentali, ad eccezione dell'art. 30 comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), che, per la violazione del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, prevede a carico degli amministratori una sanzione pecuniaria irrogabile dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti tra un minimo di cinque ed un massimo di venti volte l'indennità di carica; il legislatore descrive precetto e sanzione e sostituisce all'evento naturalistico (il danno all'erario del modello classico di responsabilità amministrativa), l'evento giuridico (la lesione dell'interesse tutelato e predeterminato dal legislatore).

Con l'articolo 30 comma 15 l.f. 2003 sembrava che potesse farsi strada un nuovo modello di responsabilità amministrativo-contabile di natura sanzionatoria più efficace e innovativo, invece il modello sanzionatorio non si radica e le leggi finanziarie successive vengono disseminate di plurime

fattispecie eterogenee coniate con una tecnica legislativa – quanto meno – poco soddisfacente. Il Legislatore, infatti, senza descrivere alcuna fattispecie sanzionatoria, si è limitato a ricondurre alla violazione delle condotte descritte nelle varie norme, un “danno erariale”, una “responsabilità erariale”, o, ancora, “una responsabilità a titolo di danno erariale”, introducendo, così, norme anticorruzione meramente suggestive, non applicabili autonomamente, e mai applicate autonomamente dai giudici contabili, poiché tutte comunque dipendenti dalla ricorrenza dei presupposti della clausola generale della responsabilità amministrativa dell’organo funzionale della P.A, conforme al modello tradizionale dell’illecito atipico, e sintetizzabile nella sequenza eziologica tra 1) violazione obblighi di servizio - 2) dolo o colpa grave - 3) danno all’Erario, in base alle norme già previste nella Legge di contabilità (art. 82 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), nel T.U. C.conti (art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nel T.U. Imp. Civ. (artt. 18 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), e, quindi, aggiornate, e generalizzate sotto il profilo disciplinatorio, nell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (e succ. modiff.).

D’altro canto, il sistema dei controlli della Corte dei conti tende al consolidamento del modello di controllo senza sanzione, cioè il c.d. controllo collaborativo sulla gestione ispirato alla logica aziendalistica di autocorrezione dinamica, da un punto di vista dogmatico aderente al processo di privatizzazione della P.A. iniziato con le riforme degli anni ’90, ma, sotto un profilo effettuale, inidoneo per una P.A. indisciplinata, e che spesso è rimasta - impunemente - inottemperante ai moniti delle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

3. La notte dell’anticorruzione: il c.d. Lodo Bernardo.

L’anticorruzione formale delle leggi finanziarie succedutesi nello scorso decennio trova la sua massima espressione di “ipocrisia del legislatore”, allorché, all’interno del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, provvedimento di urgenza volto alla razionalizzazione della finanza pubblica, in sede di conversione (legge nr. 102, del 3 agosto 2009), viene, nell’articolo 17, inserito il comma 30 ter, disposizione normativa che prevede, da un lato, la nullità di tutti gli atti istruttori non fondati su una notizia danni «specifica e precisa», dall’altro, il ridimensionamento del danno all’immagine.

L’unica finalità della norma sembra quella di minare le azioni anticorruzione già intraprese, nonché di ostacolare il futuro operato delle Procure contabili in tutta Italia, così ponendosi in rapporto di incompatibilità logica e sistematica con la ratio delle altre disposizioni normative della stessa legge, funzionali, invece, a rafforzare il contrasto agli illeciti in pregiudizio della finanza pubblica.

Il c.d. Lodo Bernardo, denominazione corrente del citato comma 30 ter, sembra far calare la notte dell'anticorruzione: da un lato poteri di controllo connotati dalla assenza di sanzioni per l'inerzia delle Amministrazioni ai moniti contenuti nei referti delle Sezioni di controllo, dall'altro l'inserito nel tessuto normativo di una ipotesi di nullità, che, per ragioni meramente formali, può vanificare i risultati della attività delle Procure contabili.

Con il D.lvo nr. 149 del 6.9.2011, fa di nuovo capolino l'anticorruzione formale.

Invero, è sufficiente confrontarsi con l'articolato dettato normativo dell'articolo 2 (Responsabilità politica del presidente della giunta regionale), e dell'articolo 6 (Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco), per constatare che le previste sanzioni della incandidabilità e inconfiribilità, sono vanificate dal rigore eziologico a cui, con spiragli applicativi quasi nulli, il legislatore le ha ancorate. Si persevera, così, in interventi di anticorruzione formale ove la difficoltà, se non l'impossibilità, applicativa delle norme, ne vanifica in radice l'efficacia deterrente e generalpreventiva. Uno spiraglio sul piano della tutela effettiva degli equilibri di bilancio si rinviene, tuttavia, nella fattispecie sanzionatoria introdotta dall'art. 20 comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011 n.111), quale deterrente contro le artificiose elusioni del patto di stabilità.

4. Un mutamento di rotta verso l'anticorruzione sostanziale: il D.L. 174/2012.

Il D.L. 10 ottobre 174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012 nr. 213, segna un cambiamento di rotta verso una anticorruzione sostanziale.

La legge prevede una moltiplicazione di interventi delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, ma, soprattutto, il legislatore si preoccupa della effettività della funzione di controllo, introducendo meccanismi tipizzati di deterrenza.

Si pensi all'obbligo di ottemperanza, previsto dal comma 3 dell'art. 1 D.L. 174/2012, a carico dell'amministrazione regionale per sanare le irregolarità e gli squilibri di bilancio accertati dalla Sezione regionale in sede di controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, ed alla preclusione all'attuazione dei programmi di spesa ricondotta dal successivo comma 7 alla persistenza

delle criticità rilevate dalla Sezione di controllo.

Inoltre, nell'ambito dell'inedito e delicato controllo sui rendiconti di ciascun gruppo consiliare regionale, il legislatore prevede che se i gruppi destinatari di rilievi non provvedono alla loro regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione di controllo (non superiore a trenta giorni), i medesimi gruppi vengono sanzionati con la decadenza dall'erogazione delle somme per l'anno in corso, nonché con l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (commi 9-11, art. 1 D.L. 174/2012).

Ed ancora, l'inadempimento degli obblighi (redazione e pubblicazione) connessi alla relazione di fine legislatura regionale, a cui già il Presidente della Regione e l'organo tecnico finanziario di vertice erano tenuti ai sensi dell'art.1 del citato D.lvo 149/2011, viene dall'art.1 bis del decreto 174 sanzionato con una decurtazione della metà, per tre mensilità, della indennità di mandato e degli emolumenti.

Per l'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla Sezione di controllo del referto sindacale sulla regolarità della gestione e sulla efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo interni, l'art. 3 del D.L. 174, sostituendo l'intero testo dell'art.148 (controlli esterni) del D.lvo 267/00, prevede una fattispecie con sanzione pecuniaria per gli amministratori, analoga a quella per la violazione del divieto di indebitamento per spese non di investimento (art. 30 comma 15, l.f. 2003, cit).

Anche se è possibile rilevare il ridimensionamento in sede di conversione di qualche "fuga in avanti" contenuta nel testo del decreto legge, rimane, comunque, impregiudicata la valenza innovativa e di anticorruzione sostanziale attribuibile al decreto 174, intervento normativo che precede l'avvento della c.d. legge anticorruzione.

5. Tra anticorruzione formale e sostanziale: la legge anticorruzione e le norme attuative.

Non è, ovviamente, questa la sede per passare in dettaglio gli istituti e i contenuti normativi della legge 190 del 6.11.2012, c.d. legge anticorruzione, che, peraltro, contiene specifiche disposizioni normative immediatamente applicabili, nonché principi delega, sia in materia di incandidabilità e di divieti a ricoprire incarichi di Governo, attuati con il D.lvo 31-12-2012 n. 235, sia in materia di trasparenza e pubblicità, attuati con il D.lvo 14-3-2013 n. 33, sia in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso la P.A. e gli enti privati funzionali, attuati con il D.lvo 8-4-2013 n. 39.

Ci si limiterà a qualche riflessione sull'approccio formale o sostanziale del "Legislatore anticorruzione", termine quest'ultimo, quantomeno per ciò che rileva in questa sede, riferibile anche alle norme introdotte dai citati decreti legislativi delegati dalla stessa legge 190/2012.

La pluralità di disposizioni normative rassegnate dal Legislatore anticorruzione sembrano costruite su tre pilastri fondamentali:

- la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- la prevenzione delle situazioni procedimentali di conflitto di interesse;
- il controllo serrato dei segmenti "sensibili" dell'azione amministrativa (ed, in quanto tali, più esposti a situazioni di inceppo della legalità).

Le affermazioni dei principi di trasparenza, di contrasto ai conflitti di interesse e di controllo serrato dei segmenti "sensibili", sono tra loro coordinate ed espressive di una operazione di *reductio ad unitatem*: la volontà del legislatore di incidere geneticamente e ideologicamente sull'azione amministrativa, e che, pertanto, deve concepirsi trasparente, esente da conflitti di interesse, ed, al contempo, deve essere efficacemente protetta dagli intoppi, prevedibili, della legalità.

L'impianto complessivo non può frettolosamente essere annoverato fra gli interventi di anticorruzione formale perché il radicamento dei principi nel tessuto normativo ordito dal Legislatore anticorruzione è così penetrante che difficilmente potrà aversi un'immunizzazione dell'azione amministrativa da quei principi.

Se, però, dai principi si passa alle disposizioni di dettaglio, è agevole constatare un approccio prevalentemente formale del Legislatore anticorruzione.

Invero, la stessa moltiplicazione e concentrazione legale delle competenze in capo ad un unico dirigente, quale soggetto responsabile, sia della prevenzione della corruzione (comma 7 art. 1 l.190/2012), sia della trasparenza (art. 43 D.lvo 33/2013), sia delle incompatibilità-inconferibilità (art. 15 D.lvo 39/2013), già, in astratto, sembra poco compatibile con una seria esigibilità delle plurime attribuzioni

legali del c.d. responsabile anticorruzione.

Per cui, salvo per i casi di macro-negligenza, non sarà facile ravvisare in concreto una responsabilità dirigenziale del responsabile anticorruzione.

Nelle norme di dettaglio, il Legislatore sembra ignorare che la prevenzione e il contrasto allo spreco di risorse pubbliche sia la finalità principale, o, quantomeno, una delle finalità principali, della sua missione, per cui, anziché rafforzare i poteri del pubblico ministero contabile e/o procedere alla formulazione di fattispecie sanzionatorie a tutela di interessi nevralgici, si è limitato a valorizzare il danno all'immagine, prevedendo, al comma 12 dell'art. 1 legge 190/2012, una sorta di danno all'immagine di secondo grado del responsabile anticorruzione, al successivo comma 62, una soglia minima di rigore nella quantificazione del c.d. danno all'immagine da tangente, coniugata ad uno sterile riferimento al sequestro conservativo, mentre una "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" viene con evanescenza ricondotta, dall'articolo 46 del D.lvo 33/2013, alla violazione degli obblighi di trasparenza. Rimane, ancora, arginata in un'ottica di anticorruzione formale la generica previsione di una responsabilità erariale connessa alla violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento (art. 54 D.lvo 165/2001, come modificato dal comma 44, art. 1 legge 190/2012).

Non pare, inoltre, rispondere a finalità di anticorruzione sostanziale, la scelta, attuata con il comma 42 della legge 190/2012, di assoggettare alla giurisdizione della Corte dei conti l'omesso versamento da parte del dipendente dei compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, poiché la sottrazione alla disciplina generale dell'inadempimento civilistico di una mera obbligazione di restituzione pecuniaria in beneficio della Amministrazione ed a carico del dipendente, si risolve, per il dipendente-debitore obbligato a restituire dal comma 7 dell'art. 53 D.lvo 165/2001 i compensi indebitamente percepiti, nel riconoscimento legislativo di un regime sostanziale di favore (onere della prova più gravoso per l'amministrazione creditrice, colpa grave, prescrizione quinquennale, intrasmissibilità agli eredi).

Gli obblighi, più o meno blandi, di segnalazione alla Corte dei conti (comma 42 art. 1 l. 190/2012; art. 45 D.lvo 33/2013; art. 16 D.lvo 39/2013) replicano la valenza sostanzialmente formale dell'oggetto della segnalazione.

Più efficace, appare, invece, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 15 D.lvo 39/2013 a carico del responsabile anticorruzione, poiché la tempestiva segnalazione delle violazioni della disciplina sulle incompatibilità-inconferibilità dovrebbe consentire un tempestivo accertamento "di eventuali responsabilità amministrative", che, innanzitutto, vanno identificate nelle responsabilità dei conferenti per le conseguenze economiche degli atti di conferimento dichiarati nulli (art. 18 D.lvo 39/2013).

Innovativo e aderente ad esigenze concrete risulta il comma 51 dell'art. 1 della legge 190, con cui, introducendo l'art. 54 bis nel D.lvo 165/2001, viene predisposta una tutela normativa per il dipendente che denuncia alla Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti o al superiore gerarchico, "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".

In un'ottica sostanziale di prevenzione di conflitto di interessi, e, quindi, di anticorruzione sostanziale, va sicuramente apprezzata l'introduzione del divieto di assumere incarichi arbitrari introdotto dal comma 18 dell'art. 1 legge 190/2012 per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie; va aggiunto, tuttavia, che un legislatore più attento avrebbe dovuto estendere il divieto anche all'incarico remunerato di componente di commissioni per l'accordo bonario previsto dall'art. 240 del codice degli appalti.

Si risolvono, invece, in un timido tentativo del Legislatore di far breccia sui cc.dd. privilegi di casta, le disposizioni che prevedono, sia l'obbligo del collocamento in fuori ruolo per gli incarichi extragiudiziari apicali conferibili a magistrati e avvocati dello Stato (comma 66 art. 1 legge 190/2012), sia il limite decennale del collocamento in posizione di fuori ruolo (commi 68, 72, art.1 legge 190/2012).

Invero, l'arco cronologico dei dieci anni è molto ampio, e in concreto finisce per essere inidoneo a - quanto meno - ridimensionare il grave vulnus alla "magistraturalità" ed alla cultura della giurisdizione arrecato dalle carriere parallele dei magistrati.

Per di più il Legislatore anticorruzione "dimentica" di porre un limite temporale all'aspettativa per incarichi di amministrazione attiva o politici. Sicché, ad esempio, non è, ad oggi, precluso ad un magistrato di svolgere funzioni di dirigente generale in aspettativa, conservare la posizione in ruolo e rientrare nella magistratura di appartenenza per assumere una nomina apicale, dopo

decenni di aspettativa dedicata a funzioni di amministrazione attiva.

Va da se che siffatte lacune legislative esprimono una disarmante incapacità del Legislatore anticorruzione di porre un serio e credibile argine a fenomeni di privilegio che divengono intollerabili in uno Stato di Diritto allorché finiscano per riguardare anche soggetti-organi ai quali la Costituzione riserva una presunzione di indipendenza, terzietà e imparzialità.

6. Brevi riflessioni conclusive.

Il massiccio intervento anticorruzione affidato alla legge 190/2012 ed ai decreti legislativi 235/2012, 33/2013 e 39/2013, va annoverato come un passo storico del legislatore per inculcare, geneticamente e ideologicamente, la trasparenza e la legalità nell'azione amministrativa italiana.

Come in tutte le riforme, non mancano, tuttavia, approcci formali, tentennamenti nell'affrontare il giro di boa, e qualche lacuna realmente evitabile.

Per non incorrere in “vizi di ultrapetizione”, nulla si è detto e si dirà sui contenuti penalistici dell'anticorruzione.

Le sintetiche riflessioni sopra rassegnate consentono, invece, di affermare che proprio nell'azione preventiva e di contrasto alla corruzione, intesa come spreco di risorse pubbliche, devono registrarsi le titubanze omissive più evidenti del Legislatore anticorruzione.

Basti pensare che tra i molteplici casi di inconferibilità non è minimamente contemplata la condanna del Giudice contabile per aver accertato condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente determinanti ingenti danni all'Erario. Per cui, ad oggi, ai sensi dell'art. 3 D.lvo 39/2013, un soggetto diviene inconferibile se riporta, sia pure solo in primo grado, una condanna penale ad una multa di poche centinaia di euro per una condotta di omissione di atti di ufficio prevista dal comma 2 dell'art. 328 c.p., mentre, il soggetto condannato con sentenza, anche irrevocabile, del Giudice contabile a risarcire danni erariali di milioni di euro o di centinaia di migliaia di euro, è ritenuto dal Legislatore anticorruzione esente dall'alveo tipizzato della inconferibilità.

Peraltro, sono recenti, e non di scuola, gli esempi di amministratori, i quali, condannati dal Giudice contabile a risarcire in secondo grado somme ben superiori a 500 mila euro, sono stati, dopo la condanna, nominati fiduciarmente a far parte di Uffici amministrativi apicali da parte della stessa amministrazione danneggiata, e non risarcita.

Ed allora, senza giungere ad ipotizzare una inconfiribilità generalizzata riconducibile a qualsiasi sentenza di condanna per danno all'Erario, in un'ottica di anticorruzione sostanziale risulterebbe aderente al principio di proporzionalità prevedere tra le cause di inconfiribilità, l'aver riportato condanne di secondo grado al risarcimento di danni erariali superiori alla soglia di 100 mila euro, magari graduando la durata dell'inconfiribilità a scaglioni risarcitori (ad esempio sino a 200 mila euro, tot di inconfiribilità, oltre i 200 mila euro...), e prevedendo anche la possibilità del condannato di ridurre il suo status di inconfiribilità in proporzione alla tempestività della reintegrazione del danno erariale a cui è stato condannato dalla Corte dei conti.

Analogamente, non pare azzardato ipotizzare che per i casi più gravi e/o reiterati di condanna per danno erariale passata in giudicato, un legislatore attento possa prevedere, integrando il D.lvo 235/2012, una ipotesi di ineleggibilità del danneggiante, quanto meno in organi dell'ente già danneggiato e non risarcito; allo stato, infatti, un sindaco e un presidente della regione che abbiano cagionato ingentissimi danni erariali accertati con sentenza passata in giudicato, e non risarciti, non incontrano alcuna limitazione al loro diritto di elettorato passivo.

Ancora, anziché soffermarsi sulle ipotesi, oltremodo residuali, e, comunque, accessorie, di sequestro conservativo per danno all'immagine (comma 62 art. 1 legge 190/2012, cit.), in un'ottica di anticorruzione sostanziale, il Legislatore, per agevolare efficacemente il ricorso al sequestro conservativo, dovrebbe corroborare i poteri di indagine patrimoniale del P.M contabile, allo stato, affidati alla potestà, ex art. 74 T.U. C.Conti, di chiedere informazioni e documenti alla P.A., ai privati concessionari della P.A. ed alla Autorità Giudiziaria, ma non anche ai privati (si pensi alle banche).

Un rafforzamento dei poteri istruttori andrebbe attuato anche con il ricorso a misure di deterrenza, come, ad esempio, la previsione di una fattispecie sanzionatoria contabile o di una fattispecie di reato, per sanzionare tutte le condotte elusive della, e/o di ostacolo alla, attività istruttoria del pubblico ministero e del giudice contabile.

Indugiare nell'esemplificazione diviene sterile, poiché anche per i non addetti ai lavori è intuibile la necessità di molteplici e semplici interventi legislativi di anticorruzione sostanziale con funzione generalpreventiva nei confronti dei diffusi fenomeni di spreco delle risorse pubbliche.

Ed allora rimane un, forse banale, ma sicuramente irresistibile, e amaro, interrogativo di chiusura: ma se il Legislatore anticorruzione, che in materia avrebbe dovuto prestare particolare attenzione, nulla ha, sostanzialmente, fatto per tutelare efficacemente il principio di economicità, sussiste realmente in Italia una seria e concreta volontà legislativa di contrastare lo spreco di risorse pubbliche?

(*) Consigliere della Corte dei conti.

[1] Nel presente scritto si rielabora il testo della relazione su “Anticorruzione Formale e Anticorruzione Sostanziale”, esposta in occasione del convegno su “Controlli, legalità e trasparenza per una reale riforma della pubblica amministrazione”, tenutosi a Palermo il 23 settembre 2013 presso la Sala delle Capriate di Palazzo Steri.

MASSIMILIANO SPAGNUOLO (*)

La verifica dei requisiti di moralità per gli amministratori muniti del potere di rappresentanza

1. La problematicità della verifica dei requisiti nei confronti degli amministratori muniti del potere di rappresentanza

La questione sottoposta all'esame dell'Adunanza Plenaria [1] investe gli obblighi di dichiarazione dell'impresa partecipante del possesso dei requisiti di moralità (art. 38, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006) prescritti per l'ammissione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti pubblici.

La menzionata disposizione, nel selezionare plurime cause impeditive dell'ammissione alla gara e della stipulazione del relativo contratto, prescrive, in particolare, che l'accertamento è svolto nei confronti "degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico" se si tratta di società o di consorzi organizzati nelle forme diverse dall'impresa individuale, in accomandita, o in nome collettivo.

L'art. 45 della direttiva 2004/18/CE – di cui l'art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 costituisce trasposizione nell'ordinamento nazionale – stabilisce l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici del candidato o dell'offerente che abbia riportato condanne per ipotesi di reato

nominativamente individuate. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici richiedono riscontri documentali o atti dichiarativi di parte elencati al paragrafo 3. Inoltre “in funzione del diritto nazionale dello stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato offerente”.

A tale riguardo, l’art. 32, comma 2, del codice dei contratti, con opzione intermedia, attesta nella fase iniziale della procedura di selezione del contraente l’obbligo di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti e ne rimette la valutazione conclusiva da parte della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario [2]; l’onere dichiarativo ha, quindi, una rilevanza specifica e non viene meno per il fatto che il requisito sussista.

Sul punto controverso si sono formati due indirizzi giurisprudenziali:

- il primo che, muovendo dalla nozione di “amministratori muniti di potere di rappresentanza”, ammette che si possa procedere all’esame dei poteri, delle funzioni e del ruolo effettivamente attribuiti al soggetto considerato, indipendentemente dalle qualifiche formali rivestite, così da selezionare i “soggetti che hanno avuto un significativo ruolo decisionale e gestionale societario”;

- il secondo, ancorato al dato formale, che limita l’onere di dichiarazione ai soli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai direttori tecnici.

Il dato testuale dell’art. 38, che implica la “compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza”, indurrebbe a precludere ogni necessità di indagine nei confronti dei procuratori che amministratori non sono.

La disciplina ex art. 38 si qualifica come eccezionale al libero spiegarsi dell’iniziativa di impresa e, quindi, non suscettibile di interpretazione estensiva e tantomeno analogica ai casi non da essa contemplati.

Alla luce del diritto societario gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono quelli nominati dall’assemblea (art. 2380 bis) con specifici poteri infrasocietari, poteri ben distinti dai “procuratori ad negotia, titolari di limitati poteri gestori in forza di procura degli amministratori e in

posizione subordinata, nell'ambito delle direttive degli amministratori”.

Accanto alle predette figure formali sono state enucleate in giurisprudenza [3] figure di procuratori ad negotia i cui poteri per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, così che eventuali ammende della loro condotta vengano a riflettersi sull'affidabilità morale della società, al pari degli amministratori formalmente muniti del potere di rappresentanza;

L'art. 2639, comma 1, cod. civ., poi, agli effetti della responsabilità civile e penale indica gli elementi rivelatori dell'amministratore di fatto, equiparando ai soggetti formalmente investiti dei poteri gestori “chi è tenuto a svolgere la medesima funzione” e che “esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica ed alla funzione” ed ai predetti effetti la giurisprudenza civile dà rilievo alla posizione di non subordinazione del procuratore ad negotia.

Nella fase di qualificazione delle imprese alle gare siffatto accertamento comporterebbe un più incisivo impegno istruttorio della stazione appaltante, con esiti diversi, suscettibili di dar luogo a difformi criteri interpretativi e determinando “grave incertezza giuridica nelle imprese e nella giurisprudenza”.

2. I diversi orientamenti giurisprudenziali: la tesi formale

La giurisprudenza amministrativa vede il contrapporsi di due indirizzi.

Secondo il primo si deve rimanere ancorati, con rigore ermeneutico, al dato formale della norma, che richiede la compresenza della qualità di amministratore e del potere di rappresentanza, in tal modo “prevenendo malcerte indagini sostanzialistiche” [4] che non sembrano permesse dal dato normativo ed i cui esiti sarebbero imprevedibili ex ante da parte delle imprese [5].

Tale conclusione è sorretta dalla valenza limitativa della norma della partecipazione alle gare e, quindi, non suscettibile di interpretazione estensiva. Non sono, quindi, dovute dichiarazioni nei confronti del procuratore e dell'istitutore. Vale al riguardo anche il principio di tassatività delle cause di esclusione enunciato al comma 1 bis dell'art. 46 del codice dei contratti.

A sostegno di detto indirizzo sono, in particolare, sviluppati i seguenti argomenti, che muovono dalla ricognizione della figura degli “amministratori muniti di potere di rappresentanza” - che si rinviene nella lettera dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici – “in funzione del diritto nazionale”, come predicato dalla direttiva U.E, e ciò muovendo dal dato positivo della disciplina codicistica.

E’ stato, in particolare, posto in rilievo che:

- ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) o affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di amministrazione (in caso di scelta del sistema monistico ex artt. 2380 e 2409-sexiesdecies c.c.) o del consiglio di gestione (in caso di opzione in favore del sistema dualistico ex artt. 2380 e 2409-octiesdecies c.c.): ad essi, o a taluni tra essi, spetta la rappresentanza istituzionale della società;

- l'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza (che può essere limitato per gli amministratori ex art. 2384, comma 2, c.c.) e non vi è alcuna possibilità per estendere l'applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori, che amministratori non sono;

- si versa a fronte di una norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione e che, in quanto tale, assume carattere eccezionale e non può formare oggetto di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori;

- ogni applicazione analogica sarebbe opinabile, in presenza di una radicale diversità della situazione dell'amministratore, cui spettano compiti gestionali e decisionali sugli indirizzi e sulle scelte imprenditoriali, e quella del procuratore il quale, benché possa essere munito di poteri di rappresentanza, è soggetto dotato di limitati poteri rappresentativi e gestionali, ma non decisionali (nel senso che i poteri di gestione sono svolti nei limiti delle direttive fornite dagli amministratori);

- l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 - nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione - fa

riferimento soltanto agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza": ossia, ai soggetti che siano titolari di ampi e generali poteri di amministrazione, senza estendere l'obbligo ai procuratori; oltre ad essere maggiormente rispondente al dato letterale del citato art. 38, evita che l'obbligo della dichiarazione possa dipendere da sottili distinzioni circa l'ampiezza dei poteri del procuratore, inidonee a garantire la certezza del diritto sotto un profilo di estrema rilevanza per la libertà di iniziativa economica delle imprese, costituito dalla possibilità di partecipare ai pubblici appalti.

2bis. La tesi pretoria sostanzialista

Un secondo indirizzo, che si può definire sostanzialista, supera il dato formale dell'art. 38 ed estende l'obbligo della dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali e professionali a quei procuratori che, per avere consistenti poteri di rappresentanza dell'impresa, "siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della propria condotta al soggetto rappresentato" [6].

Tale seconda opzione assegna un'area di discrezionalità valutativa della stazione appaltante in ordine alla selezione delle posizioni per le quali vada assolto l'obbligo di dichiarazione ex art. 38, in base allo spessore dell'ingerenza del procuratore nella gestione societaria, e dà luogo alla possibile emersione ex post di condizioni impeditive della partecipazione alle gare.

L'indirizzo in questione trae preminente giustificazione nella ratio dell'art. 38 che, attraverso l'indagine sulle persone fisiche che operano nell'interesse dell'impresa, tende a prevenire ogni ricaduta di condotte che siano incorse in giudizi riprovevoli sull'affidabilità e moralità dell'ente che aspira all'affidamento della pubblica commessa. Verrebbe meno ogni possibile schermo o copertura di amministratori strictu jure dotati dei requisiti di onorabilità rispetto ai procuratori che non ne siano sprovvisti.

3. La soluzione della Plenaria basata sul principio di certezza del diritto e di chiarezza

Si è detto in precedenza che l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE stabilisce un nesso funzionale con il "diritto nazionale dello stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti" ai fini della

verifica dei requisiti di ammissione e precisa che “le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato offerente”.

L’approccio interpretativo muove con riguardo a fattispecie in cui gli obblighi di dichiarazione dei partecipanti alla gara si individuano con stretto rinvio ai contenuti prescrittivi di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163. Si deve, inoltre, tener conto, su un piano sistematico, che la verifica dei requisiti di ammissione si inserisce nella delicata fase del sub procedimento di qualificazione ed ammissione delle imprese alla gara.

Valgono al riguardo i principi enunciati dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 di trasparenza, e in particolare, di chiarezza *ex ante* degli oneri adempitivi del privato, nonché di efficacia, che postula scelte provvedimentali garanti, su un piano di effettività, del favor participationis al concorso, con prevenzione di reprimende occulte del diritto di accesso alle pubbliche gare.

Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria (avuto riguardo alle conseguenze espulsive che seguono alla verifica di segno negativo dei requisiti di ammissione alla gara) induce, inoltre, a ripudiare una scelta interpretativa dell’art. 38 comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, disancorata da margini di certezza.

Ciò posto, il dato letterale di detto art. 38, comma 1, lett. c), collega la causa di esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di moralità e di affidabilità, nelle ipotesi esemplificate nella disposizione medesima, agli “amministratori muniti del potere di rappresentanza” oltreché al “direttore tecnico”.

Alla stregua delle regole codicistiche, nelle società di capitali la gestione dell’impresa è affidata in via ordinaria agli amministratori (art. 2380 bis e 2475 cod. civ.). Questi compiono tutti gli atti e ogni operazione che si renda necessaria per attuare l’oggetto sociale. Il munus di amministrazione può essere esercitato in via individuale o collegiale. Nella seconda ipotesi lo statuto societario può prevedere la costituzione di un consiglio di amministrazione.

Lo spessore dei poteri degli amministratori si configura di massima come prevalente rispetto ad ogni altro soggetto abilitato ad agire per l’attuazione degli interessi societari, perché cumula in via ordinaria poteri di gestione, di indirizzo e di controllo che esplicano effetto condizionante dell’attività e delle

scelte della compagine aziendale complessivamente considerata.

Ai fini della verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalla gara l'art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 enuclea fra gli amministratori quelli "muniti di potere di rappresentanza". Detti soggetti, in rapporto di rappresentanza organica, sono abilitati, a formulare dichiarazioni negoziali che obbligano la società nei confronti dei terzi ed a compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale,

Con la locuzione di "amministratori muniti del potere di rappresentanza" l'art. 38 lett. c) ha inteso, quindi, riferirsi ad un'individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l'attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l'intera compagine sociale.

4. La diversa posizione del procuratore *ad negotia*

Questa figura è eventuale e non necessaria nell'assetto istituzionale delle società di capitali. Elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori *ad negotia* è che ai primi è, di norma, affidata l'attività gestoria dell'impresa con potere di rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di regola) degli amministratori, operano di massima nell'interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi ha conferito la procura.

Nella modulazione degli assetti societari la prassi mostra tuttavia l'emersione, in talune ipotesi, di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Anche in questo caso, come sottolineato nella stessa ordinanza di remissione, si pone l'esigenza di evitare, nell'ottica garantista dell'art. 38, comma 1, lett. c), che l'amministrazione contratti con persone giuridiche governate in sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche sprovviste dei necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si giovino dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di amministratore con potere di rappresentanza.

A ben vedere, in altre parole, in tal caso il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d'altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti.

Detta conclusione non è smentita dal menzionato art. 45 della direttiva U.E., il quale anzi, facendo riferimento, come già innanzi riportato, a “qualsiasi persona” che “eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo” dell'impresa, sembra mirare, conformemente del resto all'orientamento generale del diritto dell'Unione, ad una interpretazione sostanzialista della figura.

Naturalmente, stante la non univocità della norma circa l'onere dichiarativo dell'impresa nelle ipotesi in esame [7] deve intendersi che, qualora la *lex specialis* non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest'ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l'assenza del requisito in questione.

(*) Segretario Generale Comune di Bussolengo

[1] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2013, n. 23

[2] Art. 11, comma 2, Codice.

[3] Cfr. Sez. VI^a n. 178 del 2012.

[4] Cons. Stato, Sez. V, n. 513 del 25 gennaio 2011.

[5] Cons. Stato, Sez. III, n. 1471 del 16 marzo 2013; Sez. V, n. 95 del 10 gennaio 2013; n. 3340 del 6 giugno 2012; n. 2970 del 22 maggio 2012; n. 6163 del 21 novembre 2011.

[6] Cons. St., sez. VI, n. 178 del 18 gennaio 2012; n. 6374 del 12 dicembre 2012; n. 5150 del 28 settembre 2012: sez. IV, n. 6664 del 21 dicembre 2012.

[7] In senso conforme a quanto affermato dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 10 del 2012 a proposito delle fattispecie

relative alla cessione di azienda o di ramo di azienda.

INDICE

PARTE I	7
LEGISLAZIONE	7
AFFARI ISTITUZIONALI.....	7
AFFARI GENERALI.....	7
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	10
SVILUPPO ECONOMICO.....	13
SERVIZI SOCIALI.....	14
 PARTE II	 19
GIURISPRUDENZA	19
 PARTE III	 34
DOTTRINA	34
 PARTE IV	 39
SEGNALAZIONI	39

Riproduzione e diffusione ad uso interno.